

**COMUNE DI PALENA (CH)**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTO ECONOMICO  
A FAMIGLIE CON NUOVI NATI**

Approvato dal Consiglio Comunale  
nella seduta del 04.05.2014 - delibera n. 24  
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

**Sommario**

Art. 1- Oggetto e finalità. ....	2
Art. 2 – Requisiti per l’accesso al contributo. ....	2
Art. 3 – Misura del contributo e modalità di erogazione. ....	2
Art. 4 – Modalità presentazione domanda. ....	2
Art. 5 – Controlli, esclusioni e recuperi. ....	3
Art. 6 - Norme finali e transitorie. ....	3

#### **Art. 1- Oggetto e finalità.**

1. Il presente regolamento disciplina presupposti e modalità per l'erogazione di contributi economici "una tantum" alle famiglie con nuovi nati o con bambini definitivamente adottati, residenti nel Comune di Palena, allo scopo di incentivare nuove nascite e concorrere al sostenimento della spesa in relazione a nuove nascite in attuazione dei principi statutari e dell'art. 31 della Costituzione. A tal fine, per "famiglia" si intende "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti".

#### **Art. 2 – Requisiti per l'accesso al contributo.**

1. Il contributo verrà erogato a partire dalle nascite avvenute dal **1 gennaio 2016** o dalle adozioni perfezionate a decorrere dal **1 gennaio 2016**.

2. Possono beneficiare del contributo i residenti nel Comune di Palena che posseggano i seguenti requisiti alla data della nascita o del perfezionamento dell'adozione:

- a) Residenza dei genitori e del nuovo nato o dell'adottato nel Comune di Palena;
- b) Reddito familiare ISEE non superiore a Euro 50.000,00.

3. I beneficiari del contributo devono impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune di Palena per almeno tre anni, pena la restituzione dei contributi ricevuti.

#### **Art. 3 – Misura del contributo e modalità di erogazione.**

1. L'entità del contributo consiste in un importo di Euro **1.500,00** per ciascun nuovo nato da erogare **in tre soluzioni di 500,00 euro di cui una entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, ritenuta ammissibile ai sensi del presente regolamento, le altre due entro il mese di febbraio delle due annualità successive all'anno di nascita.**

2. La somma massima complessiva da potersi erogare annualmente non potrà essere superiore alle disponibilità previste nel bilancio di previsione, per cui in caso di richieste il cui ammontare risulti essere superiore a tale somma, le domande in esubero verranno rinviate **agli esercizi successivi**.

3. Il Responsabile del servizio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il contributo con propria determina.

#### **Art. 4 – Modalità presentazione domanda.**

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di specifica domanda in carta libera, utilizzando il modulo in distribuzione presso gli uffici comunali o estraibile dal sito internet del Comune, sottoscritta dal richiedente e corredata di:

- a) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b) Certificazione ISEE;
- c) Autocertificazione dello stato di famiglia.

2. La domanda dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre 3 mesi dalla nascita del bambino.

4. La domanda potrà essere consegnata direttamente o recapitata a mezzo del servizio postale, all'indirizzo: **Comune di Palena – Via Roma 3 – 66017 PALENA (CH)** o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [comunedipalena@pec.it](mailto:comunedipalena@pec.it).

#### **Art. 5 – Controlli, esclusioni e recuperi.**

1. Sulle autocertificazioni contenute nella domanda, il Comune si riserva di effettuare controlli con l'ausilio degli organi competenti.

2. Viene immediatamente interrotta l'erogazione del contributo nei seguenti casi:

a) False dichiarazioni;

b) Trasferimento della residenza in altro Comune;

c) Irreperibilità accertata.

3. Nei suddetti casi nonché nell'ipotesi di trasferimento della residenza anteriormente ai tre anni dall'erogazione del contributo in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 2 comma 3, viene attivata la procedura di recupero di quanto erogato.

**Art. 6 - Norme finali e transitorie.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore esperite le formalità di pubblicazione all'Albo Pretorio.